



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 Del 29-06-2019

Oggetto: Avvio di procedura per referendum ai sensi dell'art. 132, comma 2, della Costituzione e della legge n. 352/1970, recante il quesito: "Volete che il territorio del Comune di Valle Castellana (TE) sia separato dalla Regione Abruzzo per entrare a far parte integrante della Regione Marche? - Convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Comunale a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 15:00, nella solita sala delle adunanze, alla Prima convocazione in seduta che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

D'ANGELO CAMILLO	P	D'Anselmo Franco	P
RAGONICI LUCA	P	GIOVANNINI GIULIO	P
CATERINI BATTISTA	P	Giovannini Enea	A
PROIETTI DOMENICO	P	ESPOSITO VINCENZO	P
MIGNUCCI TARCISIA	P	Giorgi Costanza	A
RICCIONI EMANUELE	P		

Assegnati 11
In carica 11
Presenti 9
Assenti 2

Assume la Presidenza il Sindaco D'ANGELO CAMILLO il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE dr. Anelli Maria Cristina.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, presentata dall'Assessore responsabile dell'Area interessata, dando atto che la medesima:

- è stata istruita e predisposta dal responsabile del servizio competente;
- reca i pareri di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

La seduta sospesa alla conclusione del punto precedente dell'Ordine del Giorno viene ripresa alle ore 17:00 con il Segretario Generale che procede all'appello.

Interviene il Sindaco Dott. Ing. D'Angelo Camillo, facendo osservare di essere di fronte ad un'assemblea molto partecipata e, come maggioranza comunale è favorevole all'espressione del popolo, alla non astensione nell'esprimersi ed assicura che anche questa parte di maggioranza sarà super-partes, ovvero non si impegnerà nella campagna elettorale, né pro e né contro.

Interviene il Consigliere Proietti Domenico, affermando l'importanza per il Comune di Valle Castellana di dare voce al popolo per decidere una propria posizione, annunciando il proprio parere favorevole.

Interviene, autorizzato dal Sindaco, il Sig. Italo De Remigis, Presidente dell'Amministrazione Separata di Macchia Da Sole, il quale, pur confermando la disattenzione della Regione Abruzzo e della Provincia di Teramo ai disagi tuttora presenti in questo territorio, sia per le strade, che per gli interventi d'urgenza, la Valle del Salinello, nel cui territorio insiste il Comune di Valle Castellana, non è favorevole ad entrare nella Regione Marche. Afferma anche che il Comune di Valle Castellana è molto vasto, con oltre 45 frazioni. A causa dei disagi dovuti dalla distanza che li separa da Teramo i cittadini delle frazioni che insistono nella Valle del Castellano hanno tutti gli interessi a voler passare nella Regione Marche. Nel caso in cui dall'esito del referendum vincessero il "SI", cioè la maggioranza dei cittadini di Valle Castellana decidesse di passare nella Regione Marche, l'Amministrazione Separata di Macchia Da Sole farà istanza per passare sotto il Comune di Campli; accordo già preso con il Sindaco pro-tempore nella riunione tenutasi sabato 22 giugno 2019 a Macchia da Sole. Il territorio dell'alta Valle del Salinello invita tutti a non spaccarsi e a non scontrarsi, ma ad impegnarsi per trovare delle soluzioni affinché il territorio sia attenzionato nella sua interezza.

Interviene il Consigliere Esposito Vincenzo, facendo anch'egli osservare di essere di fronte ad un'assemblea molto partecipata e, come opposizione comunale è favorevole all'espressione del popolo, alla non astensione nell'esprimersi e assicura che anche questa parte di opposizione sarà super-partes, ovvero non si impegnerà nella campagna elettorale, né pro e né contro.

Prende la parola il Consigliere Giovannini Giulio, delegato a svolgere le attività propedeutiche all'indizione del Referendum, il quale, su questo punto dichiara di dover fare delle precisazioni: "Mi sono recato nei giorni scorsi in Comune per leggere le carte del Consiglio Comunale, soprattutto quelle riguardanti il Referendum e mi sono accorto, da una lettura ed un'analisi più attenta degli atti, che la proposta di delibera, così come strutturata, necessita di alcune precisazioni. Ci sono, infatti, alcuni errori materiali e frasi da eliminare e alcune da aggiungere. Ho provveduto a consegnare la proposta corretta all'ufficio competente e tutto dovrebbe trovarsi nel fascicolo. Ci sono delle frasi evidenziate in rosso che sarebbero da eliminare e frasi evidenziate in verde che sarebbero da aggiungere. Mi preme ripercorrere con voi la storia di questo grande progetto: il Referendum. Legge la sua relazione che si allega al presente verbale.

Interviene, autorizzato dal Sindaco, il Dott. Biagio Caponi, presidente pro tempore del Comitato Referendum "Valle Castellana nelle Marche", il quale legge la sua relazione che si acclude al presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale di Valle Castellana ha già da tempo preso in esame e attentamente considerato la stringente necessità di addivenire alla separazione dalla Regione Abruzzo, nelle forme e con le modalità tracciate dalla Carta Costituzionale e dalle Leggi di Stato, così da poter poi avviare la consequenziale procedura di annessione alla Regione Marche. *In argumentum* si rimanda ai provvedimenti in appresso enucleati:

1. la delibera del Consiglio Comunale del 13 dicembre 1891;
2. la delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 14 marzo 1965;

- con delibera n. 13 del 12 aprile 2018 il Consiglio Comunale ha dato atto che *“che questa Amministrazione ha espresso la volontà di prodigarsi, nelle forme e con le modalità definite dalla normativa costituzionale come vieppiù integrata dalla normativa sopra richiamata, ad indire un referendum popolare teso alla consultazione circa l'opportunità dell'accorpamento nella Regione Marche del Comune di Valle Castellana”*;

- in ragione di quanto appena richiamato si palesa l'opportunità di acconsentire all'indizione di una consultazione referendaria, a norma dell'art. 132, comma 2, della Costituzione nonché della legge 25/05/1970 n. 352, mediante apposita deliberazione che si riveli propedeutica a quanto riferito. *In species*, il quesito pertinente la mentovata consultazione referendaria si rivelerebbe essere del seguente tenore: **“Volete che il territorio del Comune di Valle Castellana (TE) sia separato dalla Regione Abruzzo per entrare a far parte integrante della Regione Marche?”**;

- l'art. 132, comma 2, della Costituzione dispone che *“Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.”*

- la disciplina legislativa dei Referendum per la modificazione territoriale delle Regioni previsti dall'art. 132 della Costituzione è contenuta negli artt. 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Preso atto:

- della sentenza della Corte Costituzionale n. 334/2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale, n. 45 del 17 novembre 2004 sul passaggio (distacco-aggregazione) delle Province e Comuni da una Regione ad un'altra, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui Referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una Provincia o di Comune da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione deve essere corredata – oltre che delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei Consigli Provinciali e dei Consigli Comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco – anche delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, *“di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni predetti”* e *“di tanti consigli provinciali o di*

tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati”;

- della sentenza della Corte Costituzionale n. 66/2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale, n. 11/2007, che ha precisato che il procedimento di variazione territoriale di cui all'art. 132, comma 2, della Costituzione è di generale applicazione e si applica a tutte le Regioni, sia a Statuto ordinario, sia a Statuto speciale;

Accertato:

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della l. n. 352/1970, è competenza *rationae materiae* del Consiglio Comunale deliberare in ordine alla menzionata richiesta di indizione di consultazione referendaria, portante il riferito e cennato quesito;

- che a norma del citato art. 42, comma 3, la deliberazione consigliare deve contenere i seguenti elementi:

- a) la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a referendum;
- b) la designazione di n. 1 delegato effettivo e di n.1 delegato supplente, che eleggeranno domicilio in Roma, al fine del deposito, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, della richiesta di referendum e di quant'altro sia necessario e utile per il buon esito della procedura referendaria;

Rammentato:

- che a norma dell'art. 42, comma 4, della legge n. 352/1970 la richiesta di referendum deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma da parte di uno dei due delegati (l'effettivo o il supplente), il quale deve eleggere domicilio in Roma;

- che a norma dell'art. 42, comma 5, della legge n. 352/1970 il deposito della delibera del Consiglio Comunale, a corredo della richiesta, deve essere effettuato dal delegato interessato entro 3 (tre) mesi dalla data di deposito della richiesta;

- che la deliberazione consiliare deve essere adottata non oltre 3 (tre) mesi prima dalla data di deposito della richiesta;

Assunto altresì rilievo che:

la consultazione de qua è stata determinata soprattutto dalle, da tempo, rappresentate circostanze di carattere geografico, economico-sociologico e storico politico e che, di seguito, brevemente si riportano in sinossi:

- Valle Castellana è un Comune di montagna localmente periferico e collocato *in situ* marginale rispetto alla restante realtà provinciale e regionale. Esso è l'unico comune in Abruzzo, insieme ad Alfedena (AQ), che confina con due Regioni (Marche e Lazio). Il fiume Castellano, da cui prende il nome, è un affluente del Tronto, con il quale si congiunge nel centro della città di Ascoli Piceno e segna per gran parte del suo corso il confine con la Regione Marche. La popolazione comunale, salvo quella di un paio di frazioni, gravita geograficamente, economicamente, culturalmente e sotto altri profili verso la città di Ascoli Piceno;

- il capoluogo comunale dista appena km. 18 dal centro storico della città di Ascoli Piceno (km. 14 in linea d'aria); qualche frazione dista dal centro della città di Ascoli Piceno appena Km. 8 circa (Cesano) e tutti i centri abitati, in base alle vie di comunicazione esistenti, sono più vicini ad Ascoli Piceno, anziché a Teramo. I servizi pubblici di trasporto collegano, con diverse corse nell'arco della giornata, Valle Castellana e le sue frazioni con Ascoli Piceno, a comprova del flusso consolidato di relazioni esistenti, a fronte dell'unica corsa giornaliera che collega il solo capoluogo comunale con Teramo. Per converso la distanza del capoluogo comunale da Teramo è di oltre km. 40; maggiore è la distanza per altre frazioni. Per andare da Valle Castellana e frazioni a Teramo o si passa per Ascoli Piceno, oppure occorre risalire la montagna, oltrepassare lo spartiacque ad oltre 1000 m. s.l.m. e poi ridiscendere verso Teramo, con tutte le difficoltà immaginabili, specie nel periodo invernale, per problemi di distanze, dello stato delle vie di comunicazione e di altra natura;
In argumentum si allega una indagine socio-economica a cura di L.I.V.E. Laboratorio Intangibles e Valore Economico, *spin off* dell'Università Politecnica delle Marche, con il patrocinio del C.U.P. Consorzio Universitario Piceno.
- la lontananza, aggravata dalle peculiarità morfologiche caratterizzanti il territorio montano, del Comune di Valle Castellana dal capoluogo provinciale e dagli organi periferici delle Amministrazione statali, regionale, provinciale e degli enti pubblici nazionali e infra-regionali ivi ubicati, a fronte della vicinanza con la città di Ascoli Piceno e con i corrispondenti organi periferici delle suddette Amministrazioni ivi dislocati;
- storicamente la necessità di una modificazione territoriale di appartenenza è rintracciabile nella deliberazione presa dal Consiglio Comunale di Valle Castellana, nella seduta del 13 dicembre 1891 dove *“si propone far voti al Governo del Re di segregare il Comune di Valle Castellana dalla Provincia di Teramo ed aggregarlo a quella di Ascoli, avuto riguardo alla sua posizione topografica, alla maggiore facilità e comodità di accedervi, ed ai continui rapporti che ha con Ascoli, come pure alla grande distanza che lo separa da Teramo, per ove buona parte dell'anno sono chiuse le comunicazioni.”*.
- E' quindi comprovato il criterio storico di appartenenza stante i continui rapporti economici, sociali e culturali avuti, in via prioritaria, con le popolazioni del territorio Marchigiano. Esigenza che fu rimarcata con la delibera n. 1 del 14/03/1965 di richiesta alle competenti autorità per il passaggio del Comune di Valle Castellana sotto la Provincia di Ascoli Piceno.
- la necessità di dare soluzione a problematiche ataviche, mai risolte, come lo strutturale stato di deprecabile abbandono delle vie di comunicazione, a fronte della ben diversa situazione delle zone montane della confinante Provincia di Ascoli Piceno, e l'assenza da parte delle autorità regionali e provinciali abruzzesi di politiche e scelte a misura del territorio montano, intese a produrre benessere e ricchezza, a contrastare lo spopolamento;
- la difficile odierna condizione di crisi economica anche per le aree più marginali e interessate dagli eventi sismici del 2016, a garantire residenzialità nel territorio, pari

opportunità, rappresentatività e dignità ai cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza e dai confini amministrativi comunali;

- l'esigenza di dare soluzione, tra le tante, alle problematiche vitali del servizio di soccorso sanitario (il cosiddetto 118), ripetutamente sollevate anche da singoli cittadini, per effetto delle quali, in caso di emergenza sanitaria a Valle Castellana, uomini e mezzi partono non già dal Pronto Soccorso più vicino (Ascoli Piceno), ma da quello più lontano (Teramo) e portano il paziente, anche contro la sua volontà e anche in presenza di valide motivazioni, anziché al presidio ospedaliero più vicino (Ascoli Piceno), a quello più lontano di Teramo, con enormi disagi per il paziente e familiari preposti all'assistenza e pregiudizio per la continuità di cure e, a volte, per la stessa vita del paziente. La Regione Abruzzo e l'ASL di Teramo, più volte interessate, hanno omesso ogni iniziativa per pervenire ad una convenzione con la Regione Marche e l'ASUR Marche, Zona 5 di Ascoli Piceno, e/o con enti e associazioni pubbliche e private (associazioni di volontariato), in possesso di apposita autorizzazione sanitaria e operanti nella città di Ascoli Piceno e convenzionati con il locale servizio di soccorso sanitario;

In argomentuum si rimanda al provvedimento in appresso enucleato:

1. la delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 08-03-2019;
- proprio per la sua particolarità, il Comune di Valle Castellana è ricompreso da tempo, *ex lege* (l'unico della Regione Abruzzo) nella Circoscrizione del Tribunale di Ascoli Piceno e nel Distretto della Corte di Appello di Ancona, della Regione Marche, dovendosi constatare al riguardo che il giudice naturale dei cittadini di Valle Castellana, precostituito con legge *ex art. 25 Cost.*, è quello di Ascoli Piceno;
 - del pari, il territorio comunale da sempre, storicamente e per la quasi sua totalità, è ricompreso nella circoscrizione ecclesiastica della Diocesi di Ascoli Piceno, salvo limitate porzioni di territorio oggetto di scambio con altra Diocesi nel 1965;
 - allorché nel recente passato la comunità locale ebbe una squadra di calcio militante in terza e seconda categoria, stante la particolarità del caso, fu inserita dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) in un girone marchigiano;
 - Visto l'articolo 3-bis di modifica allo Statuto Comunale di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26.11.2014;
 - Visto il Regolamento del Comune di Valle Castellana di definizione delle modalità di svolgimento del Referendum;

Ritenuto, pertanto:

- di avviare la procedura finalizzata allo svolgimento della consultazione referendaria a norma dell'art. 132 Cost., con il seguente quesito: **"Volete che il territorio del Comune di Valle Castellana (TE) sia separato dalla Regione Abruzzo per entrare a far parte integrante della Regione Marche ?"**;
- di procedere, quindi, alle nomine di un delegato effettivo ed un delegato supplente, che eleggeranno domicilio in Roma, al fine del deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione della richiesta di Referendum e quant'altro necessario ed utile al

buon esito della procedura referendaria, le quali nomine vengono effettuate tramite due distinte votazioni a scrutinio segreto;

Udite:

in merito alle nomine del delegato effettivo e del delegato supplente, le seguenti proposte di designazione:

- **come delegato effettivo** viene proposto il Sig. Avv. Achille Buonfigli, nato ad Ascoli Piceno il 02-10-1959, residente in Ascoli Piceno, Via Dino Angelini n° 63, C.F.: BNFCLL59R02A462U, con domicilio professionale in Ascoli Piceno, Via dell'Aspo n° 1.
- **come delegato supplente** viene proposto il Sig. Avv. Giovanni Culla, nato a Roma il 25-05-1965, residente in Roma, Via Alfredo Casella n° 43, C.F.: CLLGNN65E25H501T, con domicilio professionale in Roma, Via Tacito n° 64.

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Amministrativo;

Si dà atto del seguente risultato:

Presenti n. 9

Assenti n. 2 (Giovannini Enea e Giorgi Costanza)

All'unanimità dei voti resi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di dare atto di quanto espresso nelle premesse, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di avviare le procedure tecnico-amministrativo affinché venga indetto un referendum popolare ai sensi dell'art. 132 della Costituzione, secondo quanto previsto dal Titolo III della legge 25/05/1970 n. 352 ;
- 3) di dare atto che quesito da sottoporre a referendum, a norma dell'art. 132 della Costituzione, è il seguente: "Volete che il territorio del Comune di Valle Castellana (TE) sia separato dalla Regione Abruzzo per entrare a far parte integrante della Regione Marche ?";
- 4) di nominare i Consiglieri Giovannini Giulio, Proietti Domenico ed Esposito Vincenzo quali componenti della Commissione di cui all'art. 6 del Regolamento;
- 5) di trasmettere all'Ufficio Centrale per il Referendum, costituito presso la Corte di Cassazione, la richiesta di referendum per l'accertamento della conformità della stessa alle norme dell'art. 132 della Costituzione e della legge;
- 6) di dare atto, a norma dell'art. 132 della Costituzione e della sentenza della Corte Costituzionale n. 334/2004 che non deve essere depositato alcun altro documento e/o delibera da parte di altri enti territoriali a supporto della presente richiesta;
- 7) di designare, pertanto, in base all'esito delle votazioni sopra riportate, quale **delegato effettivo**, il Sig. Avv. Achille Buonfigli , nato a Ascoli Piceno , il 02-10-1959 e residente

in Ascoli Piceno, Via Dino Angelini n° 63, C.F.: BNFCLL59R02A462U, con domicilio professionale in Ascoli Piceno, Via dell'Aspo n° 1, e quale **delegato supplente** il Sig. Avv. Giovanni Culla, nato a Roma, il 25-05-1965 e residente in Roma, Via Alfredo Casella n° 43, C.F.: CLLGNN65E25H501T, con domicilio professionale in Roma, Via Tacito n° 64, i quali eleggeranno domicilio in Roma, al fine del deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione, della richiesta di Referendum, nonché di quant'altro sia necessario e utile al buon esito della procedura referendaria;

- 8) di dare atto che eventuali conseguenti spese verranno stanziare nel bilancio comunale allorquando sarà pervenuta, da parte dell'Ufficio Centrale per il Referendum della Corte di Cassazione, l'ordinanza che dichiara la legittimità ed ammissibilità della richiesta di referendum di cui trattasi;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'ANGELO CAMILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anelli Maria Cristina

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Anelli Maria Cristina

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 29-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Anelli Maria Cristina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anelli Maria Cristina

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Anelli Maria Cristina

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-06-2019 per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anelli Maria Cristina